

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI  
PSICOLOGI DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE ABRUZZO**  
(approvato nella seduta Consiliare del 27.01.2025)

**Art. 1 | Denominazione ufficiale e scopo**

1. È istituita la “Consulta Giovani”, al fine di favorire il coinvolgimento attivo, responsabile e partecipato dei giovani neo iscritti alle Sezioni A e B dell’Albo nella vita e nelle attività dell’Ordine.
2. Tale organo ha la finalità di promuovere la partecipazione dei soggetti sopra indicati alla comunità professionale, potendo i medesimi fornire contributi e spunti per la promozione ed il supporto alle politiche del Consiglio dell’Ordine, attraverso la costruzione di proposte progettuali da far valere nel rapporto con le istituzioni, la comunità professionale e la collettività.
3. I componenti della Consulta svolgono il proprio incarico a titolo gratuito, ad eccezione del Presidente, del Segretario della stessa e del Consigliere moderatore, che ricevono un gettone per ogni riunione, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Consiglio con propria deliberazione.
4. Il Consiglio dell’Ordine, anche su proposta della Consulta, può adottare modifiche al presente Regolamento.

**Art. 2 | Sede della Consulta**

1. La Consulta ha sede presso l’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo. La stessa può riunirsi anche in altri luoghi, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei suoi componenti.

**Art. 3 | Attribuzioni della Consulta**

1. La Consulta è un organo consultivo del Consiglio Regionale degli Psicologi della Regione Abruzzo; a tale scopo fornisce suggerimenti, proposte e contributi al Consiglio e collabora con le diverse articolazioni dello stesso (Ufficio di Presidenza, Commissioni, Gruppi di Lavoro, etc.).
2. La funzione principale della Consulta consiste nel favorire un ampio confronto fra giovani Psicologi, dottori in Tecniche Psicologiche e l’Ordine, al fine di cogliere le specifiche problematiche che i medesimi incontrano nell’avvio e nella costruzione di una professionalità in ambito psicologico.
3. Tale obiettivo viene realizzato tramite la costruzione di progetti che coinvolgano il più ampio numero di giovani nella Regione Abruzzo.
4. La Consulta si fa portavoce, presso il Consiglio e, tramite questo, presso tutta la comunità professionale, delle problematiche dei giovani iscritti, delle loro opinioni e delle loro proposte, al fine di favorire:
  - a) l’attuazione, da parte del Consiglio, dei programmi e delle azioni più focalizzate ed efficaci rispetto

- alle problematiche dei professionisti di più recente iscrizione;
- b) l'adozione di politiche e l'implementazione di attività volte a favorire un più attivo coinvolgimento dei giovani Psicologi rispetto ai temi della categoria;
  - c) lo sviluppo e l'inserimento professionale;
  - d) la promozione di una cultura della professione più coerente con le richieste del mercato del lavoro;
  - e) l'interrelazione tra la formazione universitaria e la domanda proveniente dal mercato del lavoro.

#### **Art. 4 | Composizione della Consulta e Strutturazione interna**

1. La Consulta si compone di un numero minimo di membri pari a undici e di un numero massimo pari a venti, tutti di età inferiore ai trentacinque anni, scelti dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo
2. Gli appartenenti alla sezione B non possono essere in numero superiore a 2.
3. Tra i componenti della Consulta viene eletto dai componenti stessi un Presidente e un Segretario, che hanno la funzione di rapportarsi con il Consiglio dell'Ordine.
4. Alla Consulta partecipa, in veste di moderatore, senza diritto di voto, un componente del Consiglio, scelto dal Consiglio stesso.
5. Durante i primi tre mesi di attività, la Consulta Giovani elabora una proposta relativa alle aree tematiche che intende sviluppare, da presentare al Consiglio dell'Ordine per valutarne la pertinenza.

#### **Art. 5 | Riunioni e deliberazioni della Consulta**

1. Le riunioni della Consulta sono determinate in un massimo di n. 10 riunioni annue.
2. Le riunioni della Consulta sono convocate, almeno due volte l'anno, dal Presidente dell'Ordine o da un Consigliere dal medesimo delegato, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante invio di e-mail indirizzata a tutti i membri della Consulta.
3. Il Presidente dell'Ordine o, in sua vece, il Consigliere da lui delegato propone alla Consulta un calendario di massima per le riunioni. La riunione è validamente costituita in presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi in cui diversamente previsto dal presente regolamento.
4. Le riunioni della Consulta sono presiedute, durante la seduta di insediamento, dal Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo. Il ruolo del Segretario, nella seduta di insediamento, è svolto dal consigliere delegato dal consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo.
5. Nella riunione di insediamento, si procede all'elezione, a maggioranza semplice, del Presidente e del Segretario della Consulta.
6. Le riunioni della Consulta sono presiedute dal Presidente il quale apre e chiude le sedute,

assicura il buon andamento dei lavori, fa osservare il Regolamento, concede la facoltà di parlare ai componenti, dirige e modera la discussione.

7. Prima di iniziare la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, i singoli componenti possono dare sintetiche informazioni alla Consulta circa l'andamento dei lavori, l'esito delle iniziative e quanto altro sia ritenuto utile.
8. Dopo la sessione informativa, il Presidente pone in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno. Di ogni riunione della Consulta deve essere redatto verbale, ad opera del Segretario della stessa.
9. I Consiglieri dell'Ordine hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni ed ai relativi dibattiti sui punti in trattazione all'ordine del giorno.
10. Gli iscritti all'Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo possono assistere alle riunioni della Consulta, in qualità di uditori.

#### **Art. 6 | Durata in carica dei componenti**

1. I membri della Consulta durano in carica fino a fine mandato e sono rieleggibili soltanto per un successivo mandato, purché permangano in possesso dei requisiti prescritti.
2. L'appartenenza alla Consulta comporta la partecipazione, la leale e proficua collaborazione alle attività della stessa ed il rispetto delle decisioni prese dalla medesima.

#### **Art. 7 | requisiti di eleggibilità dei membri**

1. Non possono far parte della Consulta soggetti appartenenti al Consiglio Regionale o Nazionale degli Psicologi ovvero ad organi dell'Ente Nazionale della Previdenza ed Assistenza degli Psicologi.
2. La qualifica di membro della Consulta può cessare per:
  - a) dimissioni da comunicarsi per iscritto alla Consulta ed al Presidente dell'Ordine.
  - b) delibera, assunta a maggioranza assoluta dei componenti della Consulta, a seguito di accertati motivi di incompatibilità di cui al primo capoverso o a fronte della sfiducia votata dai membri della stessa, seguita da delibera, assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, a seguito di accertati motivi di incompatibilità di cui al primo capoverso o a fronte della sfiducia votata dai membri della stessa.

#### **Art. 8 | Surroga**

1. I componenti che siano venuti a mancare per qualsiasi causa possono essere sostituiti dal Consiglio con apposita deliberazione.
3. Qualora venga a mancare la metà più uno dei componenti, l'intera Consulta si considera decaduta.